

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

❖ **QUESITO 1**

Si chiede se, avuto riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 7.1 per il Gruppo di Lavoro e nello specifico con riferimento alle professionalità di cui ai punti 1,2,3,8, può soddisfare il requisito richiesto un professionista laureato in ing. meccanica, iscritto all'Albo nella Sez. A secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al DPR 328/2001 e quindi non in possesso di una laurea in ingegneria civile/edile.

RISPOSTA:

Si ritiene di dovere rilevare che, fermo restando quanto previsto dal disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti dei professionisti che abbiano conseguito la laurea e la conseguente iscrizione al relativo albo professionale successivamente alle modifiche introdotte dal DPR n. 328 del 2001, per quanto riguarda invece i professionisti abilitati antecedentemente all'intervenuta riforma, si applica *ex lege* l'art. 49 del citato DPR, ritenendo pertanto, la relativa iscrizione nella sezione A - settore civile e ambientale, requisito valido ai fini della partecipazione alla presente procedura, a prescindere quindi dal possesso della laurea in ingegneria civile/edile.

❖ **QUESITO 2**

Si richiede se l'indicazione della terna di subappaltatori (ad esempio laboratori ufficiali di prove sui materiali) siano di esclusività di un unico operatore economico o raggruppamento, oppure sia da considerarsi una scelta libera, anche dato il numero limitato di Laboratori presenti in Italia.

RISPOSTA:

Come risultante dal paragrafo 7.1. Requisiti di idoneità dell'O.E. il "*Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001*" è un requisito di partecipazione e non di mera esecuzione. Laddove quindi il concorrente sia carente dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 dovrà ricorrere al subappalto delle prestazioni di competenza di un laboratorio qualificato ed osservare la disciplina prevista in materia di subappalto e relativa documentazione da produrre nel disciplinare di gara, opportunamente differenziata per i lotti sopra-soglia (ed in cui, in linea con il disposto normativo, viene richiesta l'indicazione di una terna di subappaltatori per ciascuna prestazione subappaltata) ovvero per il lotto sotto – soglia (in cui, solo nell'ipotesi di subappalto necessario viene richiesta l'indicazione del nominativo subappaltatore). Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.

Fermo restando il rispetto del **par. 9** del Disciplinare di gara «**Subappalto**», ed alla luce di quanto indicato dall'ANAC nel Bando-tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, al punto 9, "(...) È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti (...)", si ritiene che il medesimo laboratorio possa essere indicato, nell'ambito della stessa procedura di gara, da operatori economici differenti.